

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303

(Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 250)

Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto.

Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528/1982 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528/1982; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Emano il seguente regolamento:

TITOLO I. Ordinamento del gioco del lotto.

Art. 1. Gestione del gioco.

1. Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che lo gestisce attraverso la propria direzione centrale commerciale e gli ispettorati compartimentali da essa dipendenti.

Art. 2. Determinazione delle vincite.

1. L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sorte e dividendo per il numero delle combinazioni possibili. 2. Il premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non può eccedere la somma di lire 1.000 milioni, in caso contrario il premio è ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Art. 3. Modalità di raccolta delle giocate.

1. Le giocate si ricevono mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate.
2. I dati relativi vengono trasmessi al centro di elaborazione, con la possibilità di effettuare tempestivamente l'annullamento in caso di errore.
3. Al giocatore viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della giocata e quella in cui avverrà l'estrazione, l'importo della scommessa ed i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa, nonché il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore.

Ogni scontrino deve contenere una sola giocata.

Art. 4. Compenso ai raccoglitori.

1. Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da congruare all'atto del versamento delle somme riscosse, è fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.

Art. 5. Importo delle giocate. Graduazione del gioco.

1. Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L'importo di una giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 2.000.
2. L'importo della giocata può essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantità dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.
3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.

Art. 6. Ripartizione in sorti delle giocate.

1. Non possono essere accettate giocate effettuate su sorti non realizzabili con la quantità dei numeri giocati.
2. Parimenti non possono essere accettate le giocate nelle quali la somma delle poste scommesse sulle singole sorti, tra le quali si intende ripartire la giocata, non coincide con l'ammontare complessivo della giocata stessa. In tal senso viene programmato il sistema informatico.
3. Tali giocate, qualora per qualsiasi motivo risultassero accettate, non producono alcun diritto a favore del giocatore nell'ipotesi del comma 1, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, in caso di vincita, l'importo complessivo giocato viene ridistribuito proporzionalmente alle singole poste, anche in deroga al disposto del comma 2 dell'art. 5.

Art. 7. Requisiti di validità dello scontrino.

1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8. Chiusura settimanale del gioco.

1. La raccolta del gioco del lotto deve cessare almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di estrazione.
2. Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione.

Art. 9. Commissione di zona.

1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.
2. La predetta commissione è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 10. Deposito e custodia delle matrici.

1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

Art. 11. Esclusione di giocate dall'estrazione.

1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dell'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto.
2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.

Art. 12. Pubblicazione dei numeri estratti.

1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990.
2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilità collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.
4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.

Art. 13. Determinazione e convalida delle vincite.

Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto.

1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta.
2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.
3. Il Bollettino Ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui è stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.

Art. 14. Consegnata dello scontrino e pagamento delle vincite.

1. Lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto, dev'essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell'art. 13.
2. Il pagamento della vincita è eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

Art. 15. Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000.

1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.
2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000.
3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose.

Art. 16. Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000.

1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.
2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli

elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.

3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

4. È data, altresì, facoltà al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purchè spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.

5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2.

Art. 17. Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000.

1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.

2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento.

TITOLO II. Istituzione dei punti di raccolta delle giocate del lotto e disciplina della relativa concessione

Capo I. Istituzione dei punti di raccolta delle giocate del lotto.

Art. 18 In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1990, è stabilito che:

a) i punti di raccolta del gioco del lotto sono determinati in numero di 6.500;

b) ai fini della progressiva estensione alle rivendite di generi di monopolio della raccolta del gioco del lotto si procede secondo criteri di dislocazione territoriale in base ad indici di produttività distinti per regione, previo accertamento dell'incremento del gettito erariale;

c) gli indici di produttività vengono di volta in volta predeterminati con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto delle riscossioni al lordo conseguite nel gioco del lotto nella regione e sulla base dei risultati conseguiti su tutto il territorio nazionale nell'anno precedente, rapportati ai punti di raccolta esistenti, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Con lo stesso decreto vengono fissati gli specifici criteri di distanza e densità demografica per la migliore funzionalità del servizio.

Art. 19. Insegna e giorni d'apertura d'esercizio dei punti di raccolta.

1. I punti di raccolta del gioco del lotto devono essere contrassegnati, all'esterno del locale, dall'insegna prescritta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

2. I punti di raccolta devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili.

Capo II. Disciplina della concessione e della responsabilità del raccoglitore.

Art. 20. Norme per la concessione dei punti di raccolta.

1. L'esercizio di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto è concesso dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sulla base dei criteri determinati dall'art. 18, a chi gestisce una rivendita di generi di monopolio, in qualità di titolare, da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti.

2. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita di generi di monopolio comporta l'automatica decadenza dalla concessione del punto di raccolta, salvo ipotesi di trasferimenti autorizzati.

3. La misura, le modalità e i termini di pagamento dell'imposta di concessione governativa istituita dall'art. 12, comma 6, della citata legge n. 528/1982, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 85/1990, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

4. Il gettito dell'imposta di cui al comma 3 affluisce al bilancio dello Stato sul capitolo concernente le tasse sulle concessioni governative.

Art. 21. Disciplina del rapporto di concessione del gioco del lotto.

1. Il rapporto di concessione del gioco del lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

2. Nei confronti dei rivenditori dei generi di monopolio, il contratto viene stipulato con termine di scadenza coincidente con quello del contratto della rivendita.

Art. 22. Responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori.

1. Il raccoglitore risponde personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illecito, suo o di un proprio dipendente, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso.

TITOLO III. Norme di contabilità e riscontro

Art. 23. Estratto conto.

1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

- a) il numero e l'importo delle giocate;
- b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
- c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
- d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
- e) l'importo netto da versare.

2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta.

Art. 24. Modalità di versamento delle somme riscosse.

1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 25. Rendiconto del raccoglitore.

1. Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento.

Art. 25. Adempimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a reintegrare mensilmente il capitolo d'entrata del bilancio dello Stato dell'importo delle vincite pagate dai raccoglitori con i fondi delle riscossioni, dell'importo del compenso trattenuto dai raccoglitori stessi, nonché dell'importo delle giocate da essi eventualmente restituito su disposizione della competente commissione di zona.

2. È tenuta, altresì, a versare mensilmente l'importo delle ritenute previste per legge su tutte le vincite pagate.

TITOLO IV. Norme transitorie

Art. 25. Coesistenza del sistema manuale e di quello automatizzato.

1. Il sistema automatizzato del gioco del lotto può entrare in funzione progressivamente su base zonale.

2. Durante il periodo di coesistenza del nuovo e del vecchio sistema ciascuno è disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

Tabella allegato A

(prevista dall'art. 20, comma 3)

<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Ammontare dell'imposta</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>NOTE</i>
Concessione per la esclusiva gestione di un punto di raccolta del gioco del lotto			Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
Rilascio e rinnovo	£. 500.000	Ordinario	L'imposta annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Imposta annuale	£. 500.000	Ordinario	L'imposta di rinnovo non è dovuta qualora per l'anno in corso sia dovuta l'imposta annuale e viceversa
-----------------	------------	-----------	--